

TRIBUNALE DI BOLOGNA**SEZIONE FALLIMENTARE****TRIBUNALE DI BOLOGNA**
Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Maria Rossi,

letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione RG.1642 del 2016, depositato in data 6.4.2016 dal dott. Piero PEDERZOLI, nato il 18 maggio 1961 a Bologna, ivi domiciliato in via Alamandini 4/2, per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni di organismo di composizione della crisi, e visto il provvedimento emesso il 5 maggio 2016 con cui è stato nominato per tale compito il dottor Giacomo Barbieri,

letto il successivo ricorso depositato il 4.8.2017, con cui il medesimo dottor Piero Pederzoli ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

vista la relazione particolareggiata del dott. Giacomo Barbieri, allegata al ricorso, e la ulteriore documentazione depositata dal ricorrente;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter e 14 quinquies legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire –per quanto consta dagli accertamenti sin qui svolti e possibili, considerata la assenza di fondi spesa a disposizione del gestore della crisi- compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta, per quanto acquisito agli atti, avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Va precisato che la norma contenuta all'art.14 quinquies legge 3 del 2012 impone in questa sede al giudice di esprimere il proprio giudizio in seguito ad una autonoma verifica circa la eventuale sussistenza di atti in frode ai creditori, che costituiscono impedimento all'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, a prescindere dall'accertamento di fatti di rilevanza penale.

Muovendo dall'acquisto di azioni Arthur Maury, si osserva che in sede penale era stata ipotizzata, a carico del sovraindebitato, una truffa ai danni dell'istituto di credito finanziatore, e tuttavia il procedimento penale è stato sospeso, su domanda dell'interessato, che ha chiesto l'applicazione della procedura ex art.168 bis cp, a cui potrà conseguire la estinzione del reato ipotizzato. Questa circostanza, che allo stato è ostativa alla formazione di un giudicato, e di un accertamento dei fatti, in sede penale, non è tuttavia sufficiente ad escludere la rilevanza civilistica della condotta, ove sussistano in concreto gli estremi della frode, che peraltro, anche in sede civilistica, presuppone il dolo. Nel caso concreto non vi sono elementi che dimostrino un atteggiamento doloso in capo al sovraindebitato: l'acquisto delle azioni si è infatti risolto in un gravissimo danno, in primo luogo per l'acquirente dott. Piero Pederzoli, cosicché la prospettazione della operazione come una truffa ai danni dell'istituto finanziatore non pare sostenibile, con riferimento alla posizione del Pederzoli, in difetto di ulteriori circostanze: in definitiva, se truffa vi è stata, e non si è trattato di un evento correlato ai rischi del mercato finanziario, pare che il sovraindebitato ne sia stato vittima, più che artefice.



Quanto agli altri atti negoziali posti in essere, ossia ai compromessi stipulati, e non seguiti da atti di trasferimento definitivo, non consta che si sia trattato di condotte fraudolente, risultando piuttosto che le vendite non si sono perfezionate per la mancata liberazione degli immobili dalle ipoteche iscritte, ipoteche note peraltro alle parti, ed evidenziate nei compromessi: la condotta configura quindi un mero inadempimento civilistico.

- ritenuto che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente rifiuto del legislatore, contenuto all'art.14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

- ritenuto inoltre che l'importo delle spese indicate come spese di mantenimento per il quadriennio previsto dall'art.14 undecies della legge 3 del 2012, quantificate nella somma di €2.600,00 è condivisa dal gestore, e coerente con le stime medie per una famiglia di quattro persone, di cui una sola capace di redditi autonomi;

- considerato che nel caso di specie appare opportuno nominare, quale liquidatore, lo stesso gestore della crisi, dottor Giacomo Barbieri, atteso che, a fronte di una attività di liquidazione in senso proprio ridotta, è elevato il numero di creditori, e deve essere valorizzato l'impegno e il lungo tempo già speso dal dottor Barbieri per esaminare ed ordinare le diverse posizioni;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012

Nomina

Liquidatore il dottor Giacomo Barbieri, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012, autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna, e che il decreto sia trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore.

Ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni immobili, consentendo tuttavia la utilizzazione precaria della abitazione posta in Bologna, via Alamandini n.4/2, in cui il debitore risiede, fino alla data della effettiva vendita;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione:

- eventuali redditi della ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, che si determina in €2.600,00 mensili, salve successive variazioni;
- i mobili che arredano la abitazione, nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 cpc.

Dichiara che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento



Bologna, 07/08/2017

Il Giudice Delegato
Dott. Anna Maria Rossi



Depositato in Cancelleria
- 8 AGO. 2017
IL CANCELLIERE
Dott. ssa Loredana Alessandrini

